



Direzione Didattica di Vignola

Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 - fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail certificata: moee06000a@pec.istruzione.it <http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 - Codice Ministeriale: MOEE06000A

Al personale ATA

Al DSGA

Alla RSU

All'albo e sul sito web dell'istituto

Oggetto: circolare sulla ferie anno scolastico 2018/2019 e precedenti; ferie a.s. 2019/2020 personale ata supplente a tempo determinato al 30/6, al termine delle lezioni e supplente breve.

Il personale ata a tempo indeterminato, in considerazione della sospensione delle attività didattiche a tutto il 3 aprile p.v. e tenuto conto delle limitazioni imposte dal DPCM 8/3/2020 e il successivo del 9/3/2020, può richiedere le ferie maturate e non ancora fruiti nell'anno scolastico 2018/2019 e precedenti (qualora sussistano le condizioni eccezionali per poterle richiedere).

Si precisa che la presente circolare non è un obbligo, ma un suggerimento alla luce anche delle note congiunte dei Dipartimenti per il sistema educativo di istruzione e di formazione e per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 279 e 279, rispettivamente del 6 e 8 marzo 2020. In ultimo la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MI n. 323 del 10/3/2020.

Si rammenta, altresì, che per norma contrattuale le ferie non fruiti nell'anno scolastico 2018/2019 possono essere fruiti non oltre il 30 aprile 2020 e non sono monetizzabili (art. 1 commi 54, 55 e 56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228). Oltre questa data non potranno essere più concesse se non per rinvio disposto con provvedimento formale del Dirigente scolastico per casi eccezionali e documentabili. Rientrano nei casi eccezionali le seguenti condizioni: astensione obbligatoria, stati di malattia prolungati che non hanno consentito la fruizione delle ferie, altre condizioni contemplate dalla nota DFP 39237 del 6/8/2012, richiamate dalla nota del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - 72696 del 4/9/2013.

Per il personale ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020), fino al termine delle lezioni o supplente breve, le ferie 2019/2020, maturate nell'arco di vigenza del rapporto di lavoro, potranno essere fruiti, a richiesta del dipendente, prima della conclusione del contratto. Anche per queste tipologie contrattuali vige il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute prima della conclusione del rapporto di lavoro.

Ciò premesso, tenuto conto delle limitazioni imposte dal DPCM 10/3/2020 per contenere e arginare la diffusione del virus covid-19, il personale ata a tempo indeterminato può presentare richiesta di ferie pregresse da fruiti, improrogabilmente, entro il 30/4/2020.

Il personale ata a tempo determinato al 30 giugno, al termine delle lezioni e per quello supplente breve, ha facoltà di richiedere la fruizione delle ferie durante la sospensione delle attività scolastiche imposte dal citato DPCM a tutto il 3 aprile p.v., tenendo conto che, fermo restando i casi eccezionali previsti dalla citata nota del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - 72696 del 4/9/2013, alla conclusione del rapporto contrattuale le ferie non fruiti o non concesse durante le attività a pieno regime, non potranno essere monetizzate.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Magnanin Alessandra